



Chiarimento 5

Su richiesta di una ditta si specifica quanto segue:

- è facoltà dell'azienda partecipante all'atto in cui si genera il passoe provvedere già al caricamento dei documenti a comprova dei requisiti..
- in relazione allo spessore di 16 my dei sacchi della plastica trasparenti gialli è inteso come misura minima al di sotto della quale non è possibile andare nulla viata alla ditta partecipante proporre spessori superiori.
- Come già specificato nel precedente chiarimento la volontà dell'azienda è ottenere sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica, che abbiano sì una buona impermeabilità e tenuta ma che abbiano un costo il più possibile contenuto senza inficiarne le prestazioni è per questo che non si è voluto specificare né la tipologia di plastica biodegradabile ma si precisa che le caratteristiche fisico meccaniche dovranno rispettare la norma UNI EN 11451:2012. Il materiale dovrà essere: materiale vergine biodegradabile e compostabile tipo Mater-bi o comunque materiale totalmente biodegradabile e compostabile, Conformi e certificati secondo le norme:
 - UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schemi di prova)
 - UNI EN 11451:2012 (Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazioneorganica dei rifiuti solidi urbani -tipi e requisiti e metodi di prova).
 - Espressamente certificato compostabile tramite Marchio Europeo conforme alla EN13432(p.es. compostabile-CIC, Vincotte, Greenleave, o altro).
- È richiesto il legaccio nei sacchi gialli per la plastica mentre in quelli neri non è essenziale
- Come specificato nel precedenti chiarimenti i campioni possono essere confezionati a parte rispetto all'offerta economica e costituiscono così la terza busta contenente campioni e schede tecniche, pertanto le buste sono due con possibilità di inserirne una terza contenente campioni e schede tecniche
- Il riferimento al punto E di pag. 14 del disciplinare "...Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, contenenti i dati identificativi dell'Istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano l'istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti...". Con tale espressione si fa riferimento alle cosiddette "referenze bancarie", ovvero "lettere di affidabilità", con le quali gli istituti di credito autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con un operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso.

Biella 14/07/2017

Il RUP

Eugenia Cantignano